

LIQ. CONTR. NN° 21-22/2024

N. R.G. 47-1/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri'	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da:

CATERINA BLANDA n. Torino 14.6.1985

ROSARIA BRUNO n. Palermo 8.6.1960

Residenti in Cuneo, difesi e rappresentati da avv R.Giuliano e F.Gazzi per procura in atti per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE

rilevato che il ricorso è stato proposto dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

ritenuto sussistere la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

rilevato che tra le ricorrenti vi è rapporto di parentela (la Blanda è figlia della Bruno) e convivenza come da documentazione prodotta,

rilevato che sono entrambe debitori in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che al ricorso cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;



che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

rilevato che il passivo esposto è pari ad euro 163.897,15 di cui euro 115.129,26 attribuibile alla Blanda ed il resto alla Bruno; che l'attivo è dato da un veicolo intestato alla Bruno, nonché da somme messe a disposizione quali "eccedenze" mensili della retribuzione per la Blanda e della pensione per la Bruno, come oltre precisato, in considerazione della composizione del nucleo familiare e dell'apporto del coniuge della Blanda al mantenimento della famiglia, nonché ex lege da attivo che potrebbe sopravvenire nel corso della procedura

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE

nei confronti di:

CATERINA BLANDA n. Torino 14.6.1985

ROSARIA BRUNO n. Palermo 8.6.1960

Entrambe residenti in Cuneo

NOMINA

Giudice delegato la dott. Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C. la dott. Elisabetta Agnello con studio in Cuneo ;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il P.R.A

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo



comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1100,00 netti mensili per la Blanda Caterina ed in euro 600,00 netti mensili per la Bruno Rosaria, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 27.6.24

Il Giudice est.  
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente  
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE  
INDATA 01 LUG. 2024  
AVV. GAZZU FLAVIO  
AW. ROGUERO CINZIA  
AW. GIULIANO RAFFAELA  
AW. AGNEUO ELISABETTA  
PM. SEDE

